

# GUIDA ALL'I.M.U. 2012

## ❖ Che cos'è l'I.M.U.?

L'I.M.U. è l'imposta municipale propria la cui istituzione è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014.

## ❖ Chi paga?

Devono pagare l'imposta:

- i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, ecc.);
- i proprietari di aree fabbricabili e terreni (anche incolti - Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF) a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull'intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l'abitazione di famiglia ed il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing);
- i concessionari di aree demaniali.

Non devono pagare l'I.M.U. gli inquilini.

Nota bene. Si ricorda che all'IMU non è applicabile il regolamento Ici. Pertanto le seguenti agevolazioni previste per gli anni passati non sono applicabili per l'IMU:

"Estensione dell'aliquota agevolata alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti";

"immobili locati ai sensi della Legge 431/1998 art. 2 comma 3 e 4";

"immobili direttamente utilizzati da imprese";

"immobili utilizzati da Enti non commerciali ONLUS", ecc..

## ❖ Quando si paga?

L'I.M.U. complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Viareggio che non siano abitazioni principali si paga in due rate:

- la prima in acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) pari al 50% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base dello 0,76%;

- la seconda a saldo entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote definitive.

La legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni.

**Per la sola abitazione principale e le relative pertinenze si può pagare in tre rate:**

- la prima in acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) pari al 33,33% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;
- la seconda in acconto entro il 17 settembre 2012 pari al 33,33% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;
- la terza a saldo entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate applicando la aliquota definitiva.

**Anche le detrazioni per l'abitazione principale vanno divise tra prima, seconda e terza rata.**

Resta in ogni caso possibile pagare in due rate secondo le indicazioni prima riportate.

**Fabbricati strumentali per l'esercizio dell'attività agricola:**

- la prima rata in acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) pari al 30% dell'imposta calcolata con l'aliquota di base (0.2%);
- la seconda a saldo entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) pari all'imposta annua dovuta, calcolata ad aliquota deliberata dal Comune detratto l'acconto versato.

**Fabbricati rurali censiti nel catasto terreni (da iscrivere nel catasto dei fabbricati entro il 30 novembre 2012)**

- acconto non dovuto;
- saldo da versare entro il 17 dicembre (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) imposta annua dovuta calcolata con le aliquote relative alle varie fattispecie a cui l'immobile appartiene.

**❖ Come si calcola la base imponibile.**

Per calcolare la base imponibile dell'I.M.U. si procede come di seguito riportato:

- per i fabbricati iscritti in Catasto, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1° gennaio dell'anno in corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel 1997) per i seguenti coefficienti:

**160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.

**Esempio:** fabbricato A/3, rendita 550,00 euro, valore imponibile =  $(550,00 + 5\%) \times 160 = 92.400,00$  euro.

**140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

**Esempio:** fabbricato C/3, rendita 600,00 euro, valore imponibile =  $(600,00 + 5\%) \times 140 = 88.200,00$  euro.

**80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.

Esempio: fabbricato A/10, rendita 1.500,00 euro, valore imponibile =  $(1.500,00 + 5\%) \times 80 = 126.000,00$  euro.

**60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Esempio: fabbricato D/2, rendita 10.000,00 euro, valore imponibile anno 2012 =  $(10.000,00 + 5\%) \times 60 = 630.000,00$  euro. Valore imponibile anno 2013 =  $(10.000,00 + 5\%) \times 65 = 682.500,00$  euro.

**55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.300,00 euro, valore imponibile =  $(1.300,00 + 5\%) \times 55 = 75.075,00$  euro.

- per i terreni agricoli condotti direttamente (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) il coefficiente è **110**. Reddito dominicale (rivalutato del 25%) X 110;
- per i terreni agricoli (tutti gli altri casi) il coefficiente è **135**; Reddito dominicale (rivalutato del 25%) X 135;
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della legislazione vigente, la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavoro senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l'IMU, diversamente dall'ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all'immobile);
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione Imu. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente anch'essa da allegare alla dichiarazione Imu.

Determinata la base imponibile l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per il tipo di immobile.

L'imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell'anno (si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni). Per le abitazioni principali, le assimilate

all'abitazione principale e quelle previste per legge è riconosciuta una detrazione d'imposta ordinaria pari ad euro 200,00. La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (massimo 8 figli).

Esempio: nel caso di figlio nato il 18 marzo 2012 la detrazione di euro 50,00 deve essere rapportata a nove mesi.

Il figlio che compie il 26° anno di età il 10 aprile 2012, la detrazione di euro 50,00 deve essere rapportata a tre mesi.

❖ **L'IMU si calcola come segue:**

$$\boxed{\text{IMPOSTA DOVUTA}} = \boxed{\text{BASE IMPONIBILE}} \times \boxed{\text{MESI DI POSSESSO/12}} \times \boxed{\text{PERCENTUALE DI POSSESSO/100}} \times \boxed{\text{ALIQUOTA/100}}$$

Se il possesso riguarda l'abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue:

$$\boxed{\text{DETRAZIONE SPETTANTE}} = \boxed{(\text{DETRAZIONE} + \text{MAGGIORAZIONE FIGLI})} / \boxed{\text{NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L'ABITAZIONE}} \times \boxed{\text{MESI DI UTILIZZO/12}}$$

❖ **Come e quando pagare.**

Tra le novità introdotte dall'IMU vi è l'istituzione di una quota d'imposta a favore dello Stato calcolata con aliquota del 0,38 per cento. La quota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e relative pertinenze e di quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e Ater. In questa casistica non si applica la detrazione per i figli età non superiore a 26 anni. Se l'abitazione non viene utilizzata come abitazione principale si applica l'aliquota per altri fabbricati.

Per le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d'imposta dovuta al Comune.

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, (almeno per le rate in acconto, in quanto a partire dal dicembre 2012 verrà istituito apposito C.C.P.) avvalendosi del modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.

Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento e' uguale o inferiore a 12 euro (imposta complessivamente dovuta - quota comune + quota Stato). Il 12 aprile 2012 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello F24 ed istituiti i nuovi codici tributo per il versamento dell'IMU:

### **QUOTA COMUNE**

**3912 IMU** - imposta municipale propria su **abitazione principale e relative pertinenze** - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - **COMUNE**

**3913 IMU** - **imposta** municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale - **COMUNE**

**3914 IMU** - imposta municipale propria per i **terreni** - **COMUNE**

**3916 IMU** - imposta municipale propria per le **aree fabbricabili** -**COMUNE**

**3918 IMU** - imposta municipale propria per gli **altri fabbricati** - **COMUNE**

### **QUOTA STATO**

**3915 IMU** - imposta municipale propria per i **terreni** - **STATO**

**3917 IMU** - imposta municipale propria per le **aree fabbricabili** -**STATO**

**3919 IMU** - imposta municipale propria per gli **altri fabbricati** - **STATO**

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri. Il codice catastale del comune di Viareggio è L833.
- nello spazio "Ravv" barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);
- lo spazio "rateazione/mese rif." per il pagamento relativo all'abitazione principale effettuato in due rate deve essere compilato indicando:

-0101 per l'acconto versato entro il **18 giugno**:

-0101 per il saldo versato entro il **17 dicembre**.

- lo spazio "rateazione/mese rif." per il pagamento relativo all'abitazione principale effettuato in tre rate deve essere compilato indicando:

-0102 per l'acconto versato entro il **18 giugno**;

-0202 per l'acconto versato entro il **17 settembre**;

-0101 per il saldo versato entro il **17 dicembre**.

- nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.

In caso di comproprietà o contitolarità vanno effettuati tanti versamenti quanti sono i proprietari o contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si fa presente che non sono più applicabili le disposizioni in base alle quali era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l'ICI in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre con applicazione degli interessi nella misura del 3%. Per l'IMU il versamento deve essere effettuato seguendo le disposizioni generali.

Per tutti i contribuenti, si rammenta che il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### ❖ Aliquote per determinare l'acconto per l'anno 2012.

Per **determinare l'acconto** si deve fare riferimento obbligatoriamente alle aliquote di base stabilite dalla legge che sono le seguenti:

-0,76% aliquota ordinaria (tale aliquota vale anche per gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato);

-0,40% aliquota abitazione principale;

-0,2% per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Attualmente il Comune di Viareggio non ha ancora deliberato le aliquote e il regolamento Imu.

A saldo si verserà l'imposta dovuta per l'intero anno secondo le aliquote e detrazioni definitive e con conguaglio sulla prima rata. Questo perché la legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni.

#### ❖ Abitazione principale e assimilazioni.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile per il quale dovrà essere presentata la dichiarazione ai fini IMU.

Si precisa che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare a prescindere dal fatto che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. Quindi le singole unità immobiliare vengono assoggettate ad imposizione ciascuna per la propria rendita. Il

contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, le altre vanno considerate come altri fabbricati.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui le pertinenze, appartenenti alla stessa categoria, siano più di una, dovrà essere presentata la dichiarazione ai fini IMU.

#### ❖ **Detrazioni per l'abitazione principale.**

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione complessiva di Euro 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. La detrazione per l'abitazione principale e la maggiorazione della detrazione per i figli sono rapportate al periodo dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative.

Ad es. in caso di acquisto o vendita in corso d'anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di effettivo possesso.

Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.

Ad es. in caso di nascita di un figlio nel corso dell'anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi intercorrenti dalla data della nascita al 31 dicembre. Anche in questo caso vale la regola che il mese si calcola per intero se il requisito di agevolazione si realizza per almeno 15 giorni.

Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### ❖ **Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

## ❖ La dichiarazione

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, **utilizzando un modello che verrà approvato con decreto ministeriale**. Lo stesso decreto individuerà i casi in cui vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 al 2 luglio, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012. Successivamente a questa data la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta avete acquistato o venduto l'immobile nel corso del 2012: bisogna pagare la quota relativa ai mesi per i quali si è stati proprietari. In caso di acquisto e vendita nello stesso anno (ad esempio venduta una casa e comprata un'altra), bisogna pagare l'IMU sia per la vecchia casa (per i mesi di possesso) che per la nuova casa (per i mesi di possesso). Occorre poi presentare la dichiarazione entro il 30.09.2012 oppure entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che verrà approvato con decreto ministeriale. Si ricorda che sono valide le dichiarazioni presentate ai fini Ici **in quanto compatibili**. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta. Si ricorda, inoltre, che in caso di pluralità di immobili, l'omessa dichiarazione di un solo immobile, viene sanzionata come omessa dichiarazione complessiva.

## CASI PARTICOLARI:

### ➤ Avete acquistato o venduto l'immobile nel corso del 2012:

bisogna pagare la quota relativa ai mesi per i quali si è stati proprietari. In caso di acquisto e vendita nello stesso anno (ad esempio venduta una casa e comprata un'altra), bisogna pagare l'IMU sia per la vecchia casa (per i mesi di possesso) che per la nuova casa (per i mesi di possesso). Occorre poi presentare la dichiarazione entro il 30.09.2012 oppure entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che verrà approvato con decreto ministeriale.

### ➤ Dovete suddividere l'imposta tra più proprietari o per periodi di possesso:

non esistendo un'aliquota unica, potrebbe verificarsi il caso di aliquote differenziate per uno stesso immobile sia per la presenza di comproprietari con requisiti diversi, sia perchè durante l'anno possono cessare i requisiti richiesti per le aliquote agevolate. Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso e successivamente calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta. Per suddividere l'imposta per periodi di possesso, bisogna dividere l'importo dovuto per l'intero anno per dodici e moltiplicare il risultato per il numero dei mesi di possesso dell'immobile. Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.

## ❖ Il proprietario è deceduto:

per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento effettuato con mod.F-24 va intestato al deceduto; per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento va intestato all'usufruttuario oppure a tutti gli eredi, ciascuno per la propria quota di possesso. dovete suddividere l'imposta tra più proprietari o per periodi di possesso: non esistendo un'aliquota unica, potrebbe verificarsi il caso di aliquote differenziate per uno stesso

immobile sia per la presenza di comproprietari con requisiti diversi, sia perchè durante l'anno possono cessare i requisiti richiesti per le aliquote agevolate. Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso e successivamente calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta. Per suddividere l'imposta per periodi di possesso, bisogna dividere l'importo dovuto per l'intero anno per dodici e moltiplicare il risultato per il numero dei mesi di possesso dell'immobile. Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.

#### **SANZIONI COLLEGATE AD ATTI IMPOSITIVI.**

- a) accertamento per omesso o parziale versamento: sanzione del 30% dell'importo non versato (riducibile ad 1/15 del 30% per ritardi inferiori a 14 giorni);
- b) accertamento per omessa dichiarazione: sanzione dal 100 al 200% (con un minimo di 51 euro) **dell'importo dovuto** riducibile ad un terzo in caso di adesione all'accertamento;
- c) accertamento per infedele dichiarazione: sanzione dal 50 al 100% **del maggior importo dovuto** (riducibile ad un terzo).

#### **NOTA BENE**

**Si ricorda ai vari contribuenti che prima del pagamento del saldo è necessario accertarsi sulle aliquote effettive stabilite per l'anno 2012.**